



CERTIFICATO ASSICURATIVO

Global Assistance

AGENZIA: DAEN VIAGGI DI D'ATTILIO ENRICO

Assicurati n. 2

Nominativo	Data Nascita	Codice Fiscale	Nominativo	Data Nascita	Codice Fiscale
------------	--------------	----------------	------------	--------------	----------------

Data Emissione Certificato Assicurativo:

Ore:

Data inizio viaggio:

Data fine viaggio:

Destinazione:

Garanzie: Annullamento, Assistenza, Spese Mediche, Bagaglio

Note:

L'Assicurato avendo ricevuto dal Tour Operator, ove previsto durante la fase precontrattuale, il set informativo **TO_Multirischi_A_Automatica_Ed.012019**, comprensivo di informativa Privacy come da disposizioni del Regolamento Ivass n.41 del 2 agosto 2018, acquistando il viaggio e aderendo alla Polizza proposta, accetta le condizioni di assicurazione e le disposizioni contenute nella documentazione consegnata.

Il presente certificato assicurativo **GBM20001766 / GBM20001767** riferisce alla normativa **TO_Multirischi_A_Automatica_Ed.012019**



Global Assistance

TO_Multirischi_A_Automatica_Ed.012019

CERTIFICATO N°: GBM20001766
GBM20001767

Decorrenza:

ore 00:00 del 05/02/2020

Scadenza:

ore 24:00 del 26/03/2020

Garanzie:

Annullamento, Assistenza, Spese Mediche,
Bagaglio

NUMERO DI EMERGENZA:
+39.02.26609.862

AWP P&C S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia

- ❑ **Sede Legale**
7, Dora Maar, 93400 Saint Ouen - France
- ❑ **Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010 Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
- ❑ **Rappresentanza Generale per l'Italia**
Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
- ❑ **Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail**
02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it
- ❑ **Abitolazione all'esercizio delle assicurazioni**

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMI DANNI

“TO Multirischi_A_Automatica”

Edizione Gennaio 2019

Indice

DEFINIZIONI	1
SEZIONE A - NORMATIVA COMUNE A TUTTI I CERTIFICATI.....	1
1. Operatività e Decorrenza	1
2. Validità territoriale	1
3. Persone assicurabili	1
4. Esclusioni comuni a tutte le garanzie	1
5. In caso di sinistro	2
6. Rinvio alle norme di legge	2
7. In caso di sinistro	2
8. Rinvio alle norme di legge	2
SEZION B - GARANZIE ASSISTENZA.....	2
1. Viaggio Sicuro – Assistenza in viaggio e Spese Mediche	3
1.1 Oggetto	3
1.1.1 Assistenza in Viaggio	3
1.1.2 Spese Mediche	4
1.2 Decorrenza e operatività	5
1.3 Esclusioni.....	5
1.4 Disposizioni e limitazioni	5
1.4.1 Assistenza in viaggio.....	5
1.4.2 Spese Mediche.....	5
2. Famiglia Sicura	5
2.1 Oggetto	5
2.2 Decorrenza e Operatività	6
3. Bagaglio e Acquisti di prima necessità	6
3.1 Oggetto	6
3.2 Esclusioni.....	6
3.3 Decorrenza e Operatività	7
3.4 Disposizioni e Limitazioni	7
4. Mobile Phone Travel Protection	7
4.1 Oggetto	7
4.2 Esclusioni.....	7
5. Trasferimento Sicuro – Assistenza auto e moto	7
5.1 Oggetto	7
5.2 Decorrenza e Operatività	7
OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO.....	7

1. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistri	7
1.1 Viaggio Sicuro/Assistenza in viaggio e Spese Mediche	7
1.1.1 <i>In caso di necessità</i>	7
1.1.2 <i>In caso di richiesta di rimborso</i>	7
2. Bagaglio	8
2.1.1 <i>In caso di furto, scippo, rapina</i>	8
2.1.2 <i>In caso di ritardata o mancata riconsegna da parte del vettore aereo</i>	8
3. Mobile Phone Travel Protection	8
4. Trasferimento Sicuro	8
RIFERIMENTI IMPORTANTI	8
SEZIONE C - GARANZIE ANNULLAMENTO	9
6. Annullamento/Spese di riprotezione del viaggio	9
6.1 Oggetto	9
6.1.1 Rinuncia al viaggio - rimborso penale	9
6.1.2 Spese di riprotezione del viaggio	9
6.2 Decorrenza e Operatività	9
6.3 Esclusioni	9
6.4 Criteri di liquidazione e scoperto	9
OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO	9
Avvertenze	10
RIFERIMENTI IMPORTANTI	10

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Allianz Global Assistance:	un marchio di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, che identifica la società stessa.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Bagaglio:	l'insieme dei capi di vestiario e delle apparecchiature foto-cine-ottiche di proprietà dell'Assicurato che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio, nonché le borse da viaggio, le valigie, le attrezzature sanitarie per diversamente abili e le attrezzature per l'infanzia (e.g. passeggini, carrozzine).
Centrale Operativa:	la struttura organizzativa di AWP P&C S.A. che provvede, 24 ore su 24 e per tutta la durata dell'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Codice IMEI:	il codice che identifica univocamente l'apparecchio telefonico di proprietà dell'Assicurato.
Domicilio:	il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Europa:	i paesi dell'Europa geografica, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
Familiare:	il coniuge o convivente more uxorio, figli, genitori, fratelli, suoceri, generi, nuore dell'Assicurato.
Franchigia:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Indennizzo:	la somma dovuta da Allianz Global Assistance all'Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio:	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Italia:	il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Malattia:	l'alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malattia Acuta:	processo morboso – funzionale od organico – a rapida evoluzione con comparsa di sintomi e segni violenti in breve termine.
Malattia Cronica:	qualsiasi processo morboso – funzionale od organico – che dopo la fase di esordio perdura nell'individuo per un tempo indeterminato senza arrivare mai a guarigione.
Malattia Preesistente:	malattia acuta o cronica diagnosticata al paziente prima della prenotazione del viaggio.
Mondo:	i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia ed Europa.
Pacchetto turistico:	i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, le Crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: • trasporto; • alloggio; • servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (di cui all'art. 36 del D.Lgs. 79 del 23/5/2011) che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del Turista, parte significativa del pacchetto turistico.
Residenza:	il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società:	AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Viale Brenta 32, 20139 Milano, di seguito denominata Allianz Global Assistance.

SEZIONE A - NORMATIVA COMUNE A TUTTI I CERTIFICATI

1. Operatività e decorrenza

La copertura assicurativa è operante:

- per i pacchetti turistici o per il solo servizio "trasporto in pullman";
- per la durata del pacchetto turistico o del solo servizio "trasporto in pullman", così come risultante dal relativo contratto o documento di viaggio e, comunque, per un periodo massimo di 31 giorni continuativi.

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

2. Validità Territoriale

L'assicurazione è valida per la destinazione prescelta risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze.

3. Persone assicurabili

Allianz Global Assistance assicura le persone:

- domiciliate o residenti in Italia;
- residenti all'estero ma domiciliate temporaneamente in Italia. In questo caso le prestazioni di assistenza dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;
- dotate di capacità giuridica all'inizio del viaggio.

4. Esclusioni comuni a tutte le garanzie

Allianz Global Assistance esclude dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o

TO_Multirischi_A_Automatica_Ed. 012019_Pagina 1 di 10

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;

- i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- l) dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- m) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
- o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- p) malattie psichiche;
- q) suicidio o tentativo di suicidio;
- r) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
- s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- u) quarantene.

5. In caso di sinistro

L'Assicurato o chi per esso deve:

a) darne avviso:

- a Allianz Global Assistance secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod.Civ.);
- a tutti gli Assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

b) mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista alla sezione *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro*.

Allianz Global Assistance corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all'euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.

6. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

SEZIONE B - GARANZIE ASSISTENZA

Viaggio Sicuro - assistenza in viaggio e spese mediche / **Famiglia Sicura/ Bagaglio** – Acquisti di prima necessità / **Mobile Phone Travel Protection** / **Trasferimento Sicuro** – Assistenza auto e moto

1. VIAGGIO SICURO – ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE

1.1 Oggetto

1.1.1 Assistenza in Viaggio

Allianz Global Assistance, in caso di malattia o infortunio dell'Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

PRESTAZIONE	PER VIAGGI IN				
	ITALIA	EUROPA	MONDO	FEDERAZIONE RUSSA	USA/ CANADA
a) consulenza medica telefonica , servizio di assistenza medica qualora l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall'Assicurato. Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste;	SI	SI	SI	SI	SI
b) organizzazione visite specialistiche . Su richiesta e per conto dell'Assicurato, la Centrale Operativa organizza, in caso di necessità, visite specialistiche od esami diagnostici e provvede alla prenotazione di ricoveri. Restano a carico dell'Assicurato i relativi costi;	SI	SI	SI	SI	SI
c) assistenza infermieristica presso la residenza dell'Assicurato, dopo il suo rientro sanitario organizzato. Allianz Global Assistance terrà a proprio carico le spese relative ai primi due giorni di assistenza;	SI	SI	SI	SI	SI
d) trasporto – rientro sanitario - dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato; - dal centro medico alla residenza dell'Assicurato. Allianz Global Assistance effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, previo accordo tra i medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l'utilizzo dei mezzi ritenuti più idonei e, se necessario, con l'utilizzo dell'aereo: "sanitario" nell'ambito del Mondo, della Federazione Russa, di USA e Canada e per gli spostamenti locali; "di linea appositamente attrezzato" per tutti gli altri casi. Allianz Global Assistance non effettua il Trasporto - Rientro Sanitario per: - infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione; - malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali;	SI	SI	SI	SI	SI
e) rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati in seguito a Trasporto-Rientro Sanitario organizzato da Allianz Global Assistance dell'Assicurato alla sua residenza o in caso di decesso dell'Assicurato. Allianz Global Assistance organizza direttamente il rientro e tiene a proprio carico le spese: - dei familiari; - di un compagno di viaggio.	SI	SI	SI	SI	SI
La prestazione è effettuata sempreché i familiari ed il compagno di viaggio siano assicurati;	SI fino a € 1.000 per evento	SI fino a € 1.500 per evento	SI fino a € 1.500 per evento	SI fino a € 1.500 per evento	SI fino a € 1.500 per evento
f) rientro accompagnato di minori in caso di impossibilità dell'Assicurato (a seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei minori con lui in viaggio ed assicurati. Allianz Global Assistance mette a disposizione dell'accompagnatore designato dall'Assicurato o da un familiare un biglietto A/R per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia. Allianz Global Assistance rimborsa anche l'eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori;	SI	SI	SI	SI	SI
g) reperimento ed invio di medicinali urgenti non reperibili sul luogo, ma regolarmente registrati in Italia. La spedizione sarà effettuata nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali. Nel caso in cui non sia possibile l'invio Allianz Global Assistance fornisce all'assicurato informazioni relative a farmaci analoghi. Resta a carico dell'Assicurato il costo dei medicinali stessi;	NO	SI	SI	SI	SI
h) viaggio di un familiare a seguito di decesso dell'Assicurato in viaggio o per recarsi dall'Assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza superiore a 7 giorni in Europa/Mondo/Federazione Russa/USA e Canada e a 5 giorni in Italia o 48 ore se minorenne o portatore di handicap.	SI	SI	SI	SI	SI
Allianz Global Assistance mette a disposizione del familiare un biglietto A/R e rimborsa le spese di soggiorno;	SI fino a € 100 a notte per max 5 notti	SI fino a € 100 a notte per max 5 notti	SI fino a € 100 a notte per max 5 notti	SI fino a € 100 a notte per max 5 notti	SI fino a € 100 a notte per max 5 notti
i) rientro dell'assicurato convalescente al proprio domicilio, alla data e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto. Allianz Global Assistance organizza e prende a	SI	SI	SI	SI	SI

TO_Multirischi_A_Automatica_Ed. 012019_Pagina 3 di 10

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



proprio carico le spese di rientro;					
l) rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. Allianz Global Assistance tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle spese funerarie e di inumazione.	SI	SI	SI	SI	SI

Allianz Global Assistance, in caso di necessità dell'Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni:

PRESTAZIONE	PER VIAGGI IN				
	ITALIA	EUROPA	MONDO	FEDERAZIONE RUSSA	USA/CANADA
m) rientro anticipato dell'Assicurato, dei familiari o di un compagno di viaggio sempreché assicurato, per interruzione del viaggio determinata da decesso o da ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei familiari a casa. Allianz Global Assistance organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese;	SI fino a € 500 per evento	SI fino a € 500 per evento	SI fino a € 500 per evento	SI fino a € 500 per evento	SI fino a € 500 per evento
n) assistenza mezzi di pagamento In caso di furto o smarrimento di carte di credito, libretti di assegni, traveller's chèques intestati all'Assicurato, Allianz Global Assistance, su richiesta specifica e previa comunicazione degli estremi necessari, provvede a mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco dei documenti suddetti. Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito;	SI	SI	SI	SI	SI
o) reperimento di un legale ed anticipo cauzione Allianz Global Assistance reperisce un legale per gestire in loco le controversie che coinvolgono direttamente l'Assicurato, come responsabile del fatto colposo;	NO	SI fino a € 500 per evento	SI fino a € 500 per evento	SI fino a € 500 per evento	SI fino a € 500 per evento
Allianz Global Assistance, inoltre, costituisce, in nome e per conto dell'Assicurato e per i soli fatti di natura colposa: • la cauzione penale pretesa per consentirne la liberazione; • l'eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell'Assicurato nella produzione del sinistro. Allianz Global Assistance anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che l'Assicurato si impegna a restituire in ogni caso entro 30 giorni.	NO	SI fino a € 5.000 per evento	SI fino a € 5.000 per evento	SI fino a € 5.000 per evento	SI fino a € 5.000 per evento

Inoltre Allianz Global Assistance, rimborsa all'Assicurato

p) spese di prolungamento soggiorno qualora l'Assicurato non sia in grado di rientrare per malattia o infortunio.	SI	SI	SI	SI	SI
Allianz Global Assistance rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall'Assicurato e dai suoi familiari o da un compagno di viaggio (purché assicurati);	SI fino a € 100 per persona, con il massimo di € 1.000 per evento	SI fino a € 100 per persona, con il massimo di € 1.000 per evento	SI fino a € 100 per persona, con il massimo di € 1.000 per evento	SI fino a € 100 per persona, con il massimo di € 1.000 per evento	SI fino a € 100 per persona, con il massimo di € 1.000 per evento
q) spese per soccorso e ricerche in mare e montagna	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250

1.1.2 Spese Mediche

PRESTAZIONE (i capitali indicati devono intendersi per persona e periodo assicurativo, fermi i sottolimiti previsti)	PER VIAGGI IN				
	ITALIA	EUROPA	MONDO	FEDERAZIONE RUSSA	USA/CANADA
CON PAGAMENTO DIRETTO Allianz Global Assistance, preventivamente contattata, provvede: 1) al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche. Nei casi in cui Allianz Global Assistance non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato.	SI fino a € 1.000	SI fino a € 5.000	SI fino a € 10.000	SI fino a € 30.000	SI fino a € 30.000
A RIMBORSO Inoltre, Allianz Global Assistance provvede, anche senza preventiva autorizzazione: 2) al rimborso delle spese del trasporto effettuato da soggetti deputati ad intervenire nelle situazioni di emergenza, dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero;	SI fino a € 250	SI fino a € 500	SI fino a € 1.500	SI fino a € 1.500	SI fino a € 1.500
3) al rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche purché sostenute a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day hospital);	SI fino a € 150	SI fino a € 300	SI fino a € 500	SI fino a € 500	SI fino a € 500

4) al rimborso delle spese mediche di bordo, delle spese per cure odontoiatriche urgenti. Sono, inoltre, comprese le spese per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio.	SI fino a € 150	SI fino a € 150	SI fino a € 150	SI fino a € 150	SI fino a € 150
5) al rimborso delle spese per cure riabilitative incluse le fisioterapiche, sostenute in seguito ad infortunio o malattia occorsi in viaggio e che abbiano determinato un ricovero ospedaliero. Sono in garanzia, esclusivamente, le spese sostenute nell'ambito del ricovero ospedaliero stesso o nel periodo di convalescenza immediatamente successivo al ricovero e, comunque, precedente il rientro.	SI fino a € 300	SI fino a € 300	SI fino a € 300	SI fino a € 300	SI fino a € 300

1.2 Decorrenza e operatività

La garanzia:

- decorre dal momento dell'inizio del viaggio;
- è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza;
- è prestata nei limiti dei capitali e delle prestazioni del luogo ove si è verificato l'evento, sempreché questo sia compreso nella "Destinazione" per cui è stata emessa la polizza.

1.3 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 4 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Allianz Global Assistance non prende in carico gli eventi e/o le spese conseguenti a:

- organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste. Per la garanzia Spese Mediche di cui all'art. 1.1.2 punto 1), in caso di
 - ricovero ospedaliero, il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio. In questo caso la Centrale Operativa, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato;
 - ricovero in regime di Day Hospital, il mancato contatto con la Centrale Operativa, comporta il rimborso delle spese sostenute con l'applicazione del limite previsto all'art. 1.1.2 punto 3;
- viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- patologie preesistenti in caso di Spese Mediche di cui all'art. 1.1.2 punti 2,3,4, e 5 (spese mediche a rimborso);
- interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
- cure riabilitative;
- acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
- prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
- visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
- espunti e/o trapianti di organi;
- partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
- pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;

Le prestazioni non sono, altresì, dovute:

- nel caso in cui l'assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero:
 - si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
 - l'assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso Allianz Global Assistance sospenderà immediatamente l'assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato;
- al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.

1.4 Disposizioni e limitazioni

L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Allianz Global Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza.

Inoltre:

1.4.1 Assistenza in viaggio

- Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento, indipendentemente dal numero di assicurati coinvolti, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti;
- le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate in considerazione dello stato di salute dell'assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che Allianz Global Assistance e la Centrale Operativa ritengono, a loro insindacabile giudizio, più adeguati agli scopi;
- la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:
 - aereo di linea (classe economica);
 - treno prima classe;
 - traghetto.
 Allianz Global Assistance ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro;
- Allianz Global Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:
 - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
 - pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
- Allianz Global Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.

1.4.2 Spese mediche

Allianz Global Assistance sostiene direttamente o rimborsa le "Spese mediche":

- anche più volte nel corso del viaggio;
- fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo;
- su ogni rimborso viene applicata una franchigia di € 50; inoltre, per la Garanzia Spese Mediche di cui all'art. 1.1.2 punto 1 (spese mediche con pagamento diretto), in caso di patologie preesistenti, si applicherà lo scoperto del 20%.

2. FAMIGLIA SICURA – Assistenza al "parente" a casa e "abitazione"

2.1 Oggetto

In caso di malattia improvvisa o infortunio occorsi al padre, alla madre, al coniuge od ai figli conviventi, rimasti a casa, (di seguito tutti definiti "parente") dell'Assicurato in viaggio, Allianz Global Assistance tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

- consulenza medica telefonica, servizio di assistenza medica qualora il parente necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dal parente.

TO_Multirischi_A_Automatica_Ed. 012019_Pagina 5 di 10

AWP P&C S.A.

Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste;

- b) **informazione diretta telefonica** all'Assicurato, in viaggio, dell'evento che ha colpito il "parente". La presente prestazione è fornita su richiesta e autorizzazione della persona colpita dall'evento;
- c) **invio di un medico** al "parente" dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi. Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati con Allianz Global Assistance, la Centrale Operativa organizza il trasferimento del parente al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi.
- AVVERTENZA:** In caso di emergenza, il parente o chi per esso deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 112). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario.
- d) **invio di una ambulanza**, in caso di necessità o con il parere del medico curante, per il trasferimento del "parente" al più vicino Ospedale;
- e) **organizzazione di visite specialistiche od esami diagnostici**. Allianz Global Assistance, entro due giorni lavorativi dal momento della richiesta, organizza visite specialistiche ed accertamenti diagnostici presso i Suoi Centri Convenzionati più vicini alla residenza del "parente".
- Allianz Global Assistance, oltre a gestire l'appuntamento, informa preventivamente sui costi delle visite e degli eventuali accertamenti clinico-diagnostico-strumentali richiesti.
- I costi delle prestazioni sono interamente a carico del "parente";
- f) **trasferimento ad un centro di alta specializzazione** per infortunio o malattia improvvisa del "parente" non curabili nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali e di complessità tale da richiedere, a giudizio dei medici curanti in accordo con Allianz Global Assistance, il trasferimento del "parente" in un centro ospedaliero di alta specializzazione.
- Allianz Global Assistance provvede ad organizzare il trasporto sanitario del "parente" con il mezzo ritenuto più idoneo e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico prendendo a carico i costi fino ad un massimale di € 1.300;

Inoltre, Allianz Global Assistance, in caso di necessità all'abitazione di residenza in Italia del "parente" tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni:

- g) **invio di un elettricista** per interventi urgenti di manutenzione straordinaria, non procrastinabili, direttamente causati da un guasto dell'impianto elettrico dell'abitazione che blocchi l'erogazione della corrente allo stabile o che comporti pericolo di incendio. Allianz Global Assistance tiene a proprio carico il diritto di chiamata e la prima ora di manodopera sino alla concorrenza di € 100;
- h) **invio di un fabbro** per interventi urgenti conseguenti a furto o tentato furto con danneggiamento dei mezzi di chiusura dell'abitazione Allianz Global Assistance tiene a proprio carico il diritto di chiamata e la prima ora di manodopera sino ad un massimo di € 100;
- i) **invio di una guardia giurata** per sorvegliare l'abitazione nei casi in cui i mezzi di chiusura non siano più operanti per furto o tentato furto. Allianz Global Assistance tiene a proprio carico il costo sino ad un tempo massimo di 10 ore di sorveglianza;
- l) **invio di un idraulico** per interventi urgenti, conseguenti a rottura delle tubature fisse dell'impianto idraulico dell'abitazione che provochi un allagamento o una mancanza di erogazione d'acqua allo stabile. Allianz Global Assistance tiene a proprio carico il diritto di chiamata e la prima ora di manodopera sino alla concorrenza di € 100.

2.2 Decorrenza e operatività

La garanzia:

- è operante esclusivamente per il padre, la madre, il coniuge, i figli conviventi dell'Assicurato residenti o domiciliati in Italia;
- decorre dal momento della partenza dell'Assicurato e termina al suo rientro alla residenza, ma non oltre la scadenza della polizza.

3. BAGAGLIO E ACQUISTI DI PRIMA NECESSITA'

3.1 Oggetto

PRESTAZIONE	PER VIAGGI IN				
	ITALIA	EUROPA	MONDO	FEDERAZIONE RUSSA	USA/CANADA
BAGAGLIO Allianz Global Assistance indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, rapina, scippo, incendio, mancata riconsegna da parte del Vettore aereo del bagaglio.	€ 750 Per mancata riconsegna	€ 750 Per mancata riconsegna	€ 750 Per mancata riconsegna	€ 750 Per mancata riconsegna	€ 750 Per mancata riconsegna
	€ 300 Per furto, rapina, scippo e incendio	€ 300 Per furto, rapina, scippo e incendio	€ 300 Per furto, rapina, scippo e incendio	€ 300 Per furto, rapina, scippo e incendio	€ 300 Per furto, rapina, scippo e incendio
ACQUISTI DI PRIMA NECESSITA' Allianz Global Assistance rimborsa anche, nel limite del capitale assicurato, gli "acquisti di beni prima necessità" effettuati in seguito ad un ritardo (rispetto all'orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni), superiore a 8 ore, nella riconsegna del bagaglio registrato. A titolo esemplificativo, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi di vestiario ivi compreso l'abbigliamento intimo, i prodotti per l'igiene personale, i medicinali salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto.	€ 100 Per acquisti di prima necessità	€ 100 Per acquisti di prima necessità	€ 100 Per acquisti di prima necessità	€ 100 Per acquisti di prima necessità	€ 100 Per acquisti di prima necessità
Allianz Global Assistance non rimborsa gli acquisti effettuati nella località di rientro.					

3.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 4 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Allianz Global Assistance non indennizza i danni:

- a) agevolati con dolo e colpa grave dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;
- b) a beni non espressamente previsti nelle "Definizioni";
- c) derivanti od imputabili a rotture e danneggiamenti;
- d) verificatisi quando:
- il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
 - il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
 - il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli anche se riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;
- e) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento.
- Sono, inoltre, esclusi:
- f) i corredi foto-cine-ottici affidati a terzi (albergatori, vettori ecc.);
- g) telefoni cellulari, smartphone, pc e tablet.

3.3 Decorrenza e operatività

La garanzia Bagaglio decorre dal momento dell'inizio del viaggio ed è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza. Relativamente alla garanzia "acquisti di prima necessità", la stessa decorre ed è operativa dal momento del primo imbarco aereo (check-in) e termina prima dell'ultimo check-in.

3.4 Disposizioni e limitazioni

Allianz Global Assistance corrisponde l'indennizzo:

- nel limite del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti per persona e per periodo assicurativo previsto per ogni destinazione. L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto";
- in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro. In caso di oggetti di vestiario acquistati durante il viaggio, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione;
- successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.

4. MOBILE PHONE TRAVEL PROTECTION

4.1 Oggetto

Allianz Global Assistance rimborsa il traffico telefonico effettuato fraudolentemente da terzi mediante la SIM Card sottratta, fino ad un massimo di € 50,00 per evento e per periodo assicurativo.

4.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 4 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Allianz Global Assistance non dà seguito alle richieste qualora:

- qualora la denuncia del sinistro non venga effettuata entro tre giorni dalla sua verificarsi o l'assicurato ne ha avuto conoscenza;
- l'apparecchio telefonico sia stato smarrito o perso. Per smarrimento o perdita deve intendersi la perdita del possesso di un bene, scomparso in maniera non spiegabile, senza che siano provati atti illeciti da parte di una o più persone;
- l'apparecchio telefonico non sia di proprietà dell'Assicurato o se egli vi possa disporre in funzione di una formula Business;
- l'apparecchio telefonico non sia stato reso inutilizzabile mediante blocco del codice IMEI, effettuato con apposita richiesta all'operatore telefonico e in ottemperanza alle procedure in essere;
- la SIM Card non sia stata prontamente bloccata mediante le apposite procedure stabilite dall'operatore telefonico;
- il furto abbia avuto ad oggetto un apparecchio telefonico incustodito. A titolo esemplificativo e non limitativo, qualora il furto sia avvenuto all'interno di un veicolo.

Inoltre

Allianz Global Assistance non rimborsa il traffico telefonico qualora l'utilizzo fraudolento:

- avvenga a seguito di ritardo non giustificabile ad opera dell'Assicurato nella richiesta di blocco;
- sia successivo al blocco della SIM Card;
- avvenga oltre 24 ore dal momento del furto;
- sia operato da membri del nucleo familiare dell'Assicurato (come risulta da stato di famiglia), i conviventi in stato di more uxorio e i parenti anche non conviventi.

5. TRASFERIMENTO SICURO – Assistenza auto e moto

5.1 Oggetto

In caso di guasto od incidente all'auto o alla moto (di seguito definiti "veicolo") utilizzati per raggiungere il luogo di partenza del viaggio o del soggiorno, Allianz Global Assistance, tramite la Centrale Operativa organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

- traino del "veicolo" dal luogo dell'evento alla più vicina officina attrezzata. Allianz Global Assistance tiene a proprio carico le spese di trasporto fino a € 130.
- Invio di un taxi, in seguito al traino del "veicolo" effettuato da Allianz Global Assistance, per permettere all'Assicurato di raggiungere il luogo di partenza del viaggio. Allianz Global Assistance rimborsa l'Assicurato fino ad un importo di € 30.

5.2 Decorrenza e operatività

La garanzia:

- è operante per l'auto o la moto utilizzata dall'Assicurato, immatricolata in Italia e da non più di 10 anni;
- decorre dalle 24 ore antecedenti l'inizio del viaggio e termina con il raggiungimento del luogo di partenza del viaggio.

OBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

1. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

1.1 Viaggio Sicuro/Assistenza in viaggio e Spese Mediche

1.1.1 In caso di necessità

L'Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo il numero della presente polizza, dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006, recapito, ed il tipo di intervento richiesto, indicando, inoltre, per:

- Viaggio Sicuro - Assistenza in viaggio e spese mediche conseguenti a ricovero ospedaliero**
 - recapito temporaneo;
 - dati dell'Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente) in caso di ricovero;
 - recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l'Assicurato.
- Famiglia Sicura - Assistenza al "parente" a casa e abitazione**
 - recapito dell'Assicurato durante il viaggio e/o del "parente" a casa richiedente la prestazione.

1.1.2 In caso di richieste di rimborso

Per ogni richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso a Allianz Global Assistance entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità del pagamento (telefonica, on-line o scritta):

- numero della presente polizza;
- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- circostanze dell'evento;
- documentazione medica redatta in loco e le relative ricevute delle spese mediche sostenute in originale.

2. Bagaglio

L'Assicurato deve dare avviso a Allianz Global Assistance **entro 30 giorni** dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta), numero della presente polizza, dati anagrafici, recapito e nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006, inviando inoltre:

2.1.1 in caso di furto, scippo, rapina

- denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l'evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto e documentazione attestante il valore;
- per il caso di furto del bagaglio affidato a terzi, anche la copia del reclamo inviato all'albergatore od al vettore a cui è stato affidato;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica.

2.1.2 in caso di ritardata o mancata riconsegna da parte del vettore aereo

- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia;
- biglietto aereo e ticket del bagaglio, in copia;
- risposta del vettore Aereo attestante la data e l'ora della tardata riconsegna o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza;
- elenco dettagliato di quanto non riconsegnato o asportato e documentazione attestante il loro valore;
- scontrini di acquisto degli effetti personali comprati per emergenza, in originale;
- ricevuta di pagamento attestante il noleggio di attrezzature per l'infanzia, in copia.

3. Mobile phone travel protection

L'Assicurato deve dare avviso a Allianz Global Assistance **entro 30 giorni** dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta), numero della presente polizza, descrizione delle circostanze dell'evento, dati anagrafici, recapito e nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica, codice fiscale del destinatario del pagamento, inviando inoltre:

- copia della denuncia alle Autorità Competenti;
- copia della documentazione attestante il blocco della Carta SIM;
- copia dell'estratto conto dettagliato rilasciato dal gestore telefonico attestante il traffico effettuato fraudolentemente.

4. Trasferimento Sicuro/ assistenza auto e moto

L'Assicurato o chi per esso deve contattare la Centrale Operativa e fornire i dati identificativi del veicolo nonché il luogo del fermo.

RIFERIMENTI IMPORTANTI

■ Per ogni evenienza inerente le prestazioni di assistenza e/o in caso di ricovero ospedaliero contattare immediatamente

CENTRALE OPERATIVA
in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno
Tel. + 39 02 26609604
Viale Brenta, 32 - 20139 MILANO
Fax +39 02 26624035

Per tutte le informazioni
relative ad eventuali sinistri
Vi invitiamo a consultare il sito
www.ilmiosinistro.it

Gli eventuali sinistri vanno denunciati a Allianz Global Assistance con una delle seguenti **modalità**:
- **via internet** (sul sito www.ilmiosinistro.it)
- **via posta** (all'indirizzo qui sotto indicato)
I documenti per cui è richiesto l'invio della copia originale devono essere inviati a:

AWP P&C S.A.
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
Casella Postale 461
Via Cordusio 4
20123 MILANO

SEZIONE C - GARANZIE ANNULLAMENTO

Annullamento - Spese di Riprotezione Viaggio

6. ANNULLAMENTO/ SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO

6.1 Oggetto

6.1.1. Rinuncia al viaggio – rimborso penale

Allianz Global Assistance rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di Navigazione (esclusi i costi di gestione pratica, le tasse aeroportuali, i visti, ed i premi assicurativi), per rinuncia al viaggio determinata da:

- a) malattia, infortunio o decesso dell'Assicurato o di un suo Familiare;
- b) nel caso di iscrizione contemporanea di due persone al medesimo viaggio, malattia, infortunio o decesso della persona iscritta contemporaneamente e con la quale l'Assicurato doveva partecipare al viaggio, purché assicurata, nonché del suo Familiare;
- c) malattia, infortunio o decesso del Socio/Contitolare dell'Azienda o studio associato dell'Assicurato;
- d) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità ecc.) dell'Assicurato o sua nuova assunzione;
- e) danni materiali all'abitazione dell'Assicurato a seguito di incendio, furto con scasso o di avverse condizioni meteorologiche, tali da rendere necessaria la sua presenza.

Allianz Global Assistance rimborsa la penale addebitata:

- all'Assicurato;
- e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
- a tutti i suoi familiari;
- ad uno dei compagni di viaggio.

6.1.2. Spese di riprotezione del viaggio

Allianz Global Assistance rimborsa all'Assicurato, con un massimo di € 200 per persona, gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell'Assicurato sul luogo di partenza determinato da una causa che abbia colpito l'Assicurato stesso, un suo familiare, il contitolare dell'azienda/studio associato.

Allianz Global Assistance rimborsa gli eventuali maggiori costi sostenuti:

- dall'Assicurato;
- e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
- da tutti i suoi familiari;
- da uno dei compagni di viaggio.

6.2 Decorrenza ed operatività

Le garanzie decorrono dalla data di emissione della polizza.

6.3 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 4 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Allianz Global Assistance non rimborsa la penale relativa ad annullamenti determinati da:

- a) cause non oggettivamente documentabili;
- b) cause, non di ordine medico, note all'Assicurato al momento della prenotazione;
- c) infortuni e malattie preesistenti all'iscrizione al viaggio. Restano, in ogni caso, comprese dall'assicurazione le malattie croniche che comportino un ricovero superiore a 3 (tre) giorni continuativi durante il periodo di validità della garanzia;
- d) stato di gravidanza;
- e) patologie della gravidanza se la stessa è iniziata prima della stipulazione della polizza;
- f) fallimento del Vettore o dell'agenzia o dell'organizzatore di Viaggio;
- g) paura di volare e/o paura di viaggiare.

6.4 Criteri di liquidazione e scoperto

Allianz Global Assistance rimborsa la penale di annullamento:

- a) nella percentuale esistente alla data in cui si è verificata la causa che ha determinato l'annullamento del viaggio (art. 1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l'Assicurato annulli o modifichi il viaggio successivamente a tale data, l'eventuale maggior penale addebitata rimarrà a suo carico;
- b) riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso. Allianz Global Assistance ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati;
- c) **senza scoperto** per annullamenti causati da morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital o Pronto Soccorso esclusi) dell'Assicurato, dei familiari e del contitolare dell'azienda/studio associato;
- d) **con lo scoperto del 15% con il minimo di € 50,00 per tutte le altre cause previste.**

In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici di Allianz Global Assistance di effettuare un controllo medico.

La garanzia è operante per un'unica domanda di rimborso al verificarsi della quale decade. In caso di rinuncia al viaggio di una sola parte degli Assicurati, tutte le garanzie di polizza rimangono operative per i restanti Assicurati.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

1.1. Annullamento prenotazione

In caso di annullamento l'Assicurato deve avvisare immediatamente l'Agenzia/Tour Operator che ha organizzato il viaggio e scrivere, **entro 5 giorni** a **AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia** - Casella Postale 461 – via Cordusio, 4 – 20123 MILANO, allegando la certificazione medica o di ricovero e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata o infortunata, o altra documentazione relativa al motivo della rinuncia.

L'Assicurato deve inviare inoltre, anche successivamente, copia del contratto di vendita rilasciato dall'Agenzia di Viaggi ai sensi del D.Lgs. n. 111 del 17/3/1995, copia del programma di viaggio e relativo regolamento penali, copia estratto conto di prenotazione e copia estratto conto delle penali dovute per l'annullamento emessi dall'Organizzatore del viaggio, ricevuta del pagamento effettuato ed eventuali documenti di viaggio in originale (biglietti, voucher, visti, ecc.).

L'Assicurato dovrà fornire a Allianz Global Assistance tutte le informazioni richieste e mettere a disposizione tutti i giustificativi necessari. Inoltre, concludendo l'assicurazione, egli libera dal segreto professionale i medici che hanno visitato e preso in cura l'Assicurato stesso e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, consentendo a Allianz Global Assistance l'uso delle informazioni richieste ai soli fini contrattuali. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Cod.Civ.

L'Assicurato è tenuto a cedere a Allianz Global Assistance, fino alla concorrenza dell'indennità da questa pagata, i propri diritti di rivalsa verso i terzi responsabili, mettendo in condizione Allianz Global Assistance di esercitare tali diritti.

1.1.1. Spese di riprotezione del viaggio

L'Assicurato deve dare avviso a Allianz Global Assistance entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (on-line o scritta):

- a) dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
- b) copia della presente polizza;
- c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- d) documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia;
- e) nuovi titoli di viaggio acquistati per raggiungere il luogo previsto dal contratto di viaggio, in originale;
- f) contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
- g) estratto conto di prenotazione emesso dal Tour Operator organizzatore del viaggio, in copia;
- h) titoli di viaggio non utilizzati, in originale.

AVVERTENZE: L'Assicurato si impegna, in ogni caso, a mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso.

RIFERIMENTI IMPORTANTI

■ Di seguito i riferimenti per ogni necessità inerente le prestazioni di cui alla presente sezione:

Per tutte le informazioni
relative ad eventuali sinistri
Vi invitiamo a consultare il sito
www.ilmiosinistro.it

Gli eventuali sinistri vanno denunciati a Allianz Global Assistance con una delle seguenti **modalità**:
- **via internet** (sul sito www.ilmiosinistro.it)
- **via posta** (all'indirizzo qui sotto indicato)
I documenti per cui è richiesto l'invio della copia originale devono essere inviati a:

AWP P&C S.A.
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
Casella Postale 461
Via Cordusio 4
20123 MILANO

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicurative,
Elenco I

